

- AOB2 S.r.l. in liquidazione -

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2025-2027

Acque Ovest Bresciano Due srl - in liquidazione

25038 Rovato (Bs) - Via XXV Aprile, 18
Tel. 030 7714.1 - Fax 030 7722700

Cap. Soc. € 15.682.526,79 i.v.
P. IVA 02944230982 - R.E.A. 492093
Iscrizione Reg. Imp. di Brescia e C.F. 02944230982



1PREMESSA – INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	4
1.1 Definizione del concetto di corruzione ai fini della l.190/2012	8
2LE FATTISPECIE DI REATO	8
2.1 Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 D. Lgs. 231/2001)	9
2.2 Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25 D. Lgs. 231/2001).....	12
2.3 Reato di Corruzione tra privati (art. 25 ter del D.lgs. 231/2001).....	11
2.4 Altri Reati previsti dal titolo II, Capo I, del Codice Penale	12
2.5 Reati previsti dal titolo VII, Capo III, del Codice Penale.....	16
2.6 Antiriciclaggio.....	17
3DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ, FINO ALLA SUA MESSA IN LIQUIDAZIONE.....	19
3.1 Organizzazione e funzioni	20
3.2 Soggetti e ruoli dell’organizzazione per la prevenzione della corruzione	20
3.3 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.....	20
3.3.1 Compiti e responsabilità	20
3.3.2 Poteri del Responsabile della prevenzione della trasparenza e corruzione	22
3.4 I referenti della prevenzione della corruzione	22
4ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO.....	22
5MAPPATURA DEI RISCHI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI	23
5.1 Analisi dei processi e rischi (l. 190/2012)	24
6PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	25
6.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	26
6.2 Corruzione passiva	26
6.3 Rapporti con i terzi	27
6.4 Gestione omaggi, regali ed elargizioni	27
6.5 Conflitti d’interesse.....	27
6.6 Incompatibilità e Inconferibilità di incarichi ai propri dipendenti o di altro ente	27
6.7 Conferimenti incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice	27
6.8 Gestione delle informazioni sensibili e dei beni.....	28
6.9 Pagamenti e movimentazioni finanziarie.....	28
6.10 Gestione del conflitto di interesse.....	28
7TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ.....	29
7.1 Procedura di accesso civico.....	29
7.2 Modalità per effettuare segnalazioni e “whistleblowing”	31
8DIFFUSIONE DEL PIANO.....	32
9FORMAZIONE E INFORMAZIONE	32

10 SISTEMA DISCIPLINARE.....	32
10.1 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati	32
10.2 Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (Dirigenti).....	32
10.3 Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (amministratori e sindaci).....	32
10.4 Misure nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione	32
10.5 Misure nei confronti di soggetti terzi.....	32
11 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ	33

1 PREMESSA – INQUADRAMENTO NORMATIVO

Si richiamano di seguito i principali riferimenti normativi.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” era intervenuta in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, nonché degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110.

L’adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione era stata peraltro sollecitata anche da altri organismi internazionali di cui è parte l’Italia, in particolare dal GRECO (*Groupe d’Etats contre la Corruption*) del Consiglio di Europa, che aveva rilevato trattarsi di “*fenomeno consueto e diffuso*”, dal WGB (*Working Group on Bribery*) dell’OCSE e dall’IRG (*Implementation Review Group*) organismo sussidiario delle Nazioni Unite per l’attuazione della Convenzione contro la corruzione.

In base alla suddetta Legge n. 190/2012, era stata assegnata alla CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche) - dal 31 ottobre 2013 all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - la competenza a provvedere all’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;

Il 17 settembre 2013 la CIVIT aveva approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”) elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012, che, a livello periferico, impone all’Organo di indirizzo politico l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio (o di altra eventuale data stabilita dall’Autorità competente).

In attuazione della Legge 190/2012 erano stati emanati alcuni Decreti legislativi, fra i quali il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, successivamente modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 9.

Tra le modifiche più importanti del D.Lgs. n. 33/2013 si evidenzia quella della piena integrazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; tale documento, così come indicato nella delibera ANAC n. 831/2016 sul PNA 2016, prende ora la designazione di Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT).

La Delibera dell’ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 ha approvato le prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016; con successiva Determinazione dell’ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Inoltre, l’ANAC con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha dettato le “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, indicazioni poi confermate dal Legislatore con le modifiche apportate al D.lgs 33/2013 dal D.lgs 97/2016.

Tra le altre principali modifiche che interessano le Linee guida sono l’art. 24 bis del d.l. del 24 giugno 2014 n. 90 che è intervenuto sull’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 «Ambito soggettivo di applicazione» e ha esteso l’applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea, agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a

Acque Ovest Bresciano Due srl - in liquidazione

25038 Rovato (Bs) - Via XXV Aprile, 18
Tel. 030 7714.1 - Fax 030 7722700

Cap. Soc. € 15.682.526,79 i.v.
P. IVA 02944230982 - R.E.A. 492093
Iscrizione Reg. Imp. di Brescia e C.F. 02944230982



controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Nel contempo, il medesimo articolo ha previsto che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni «in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

Le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001. A tale riguardo, come sopra precisato, le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che dette società, laddove non abbiano provveduto, adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

Come è noto l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La legge n. 190 del 2012, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti le Linee Guida ANAC stabiliscono che le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con il Piano di prevenzione della corruzione contenente misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene conto del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

Come già accennato sopra, nel quadro normativo si è inserito nel 2016 il D.lgs 97, che ha apportato alcune importanti modifiche al D.lgs.33/2013 e agli obblighi di pubblicazione. Tra le più significative: in ambito oggettivo di applicazione art. 3, mediante la sostituzione dell'art. 2, comma 1, viene ridefinito ed ampliato

l'ambito oggettivo del D.lgs. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso, da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente. Con l'introduzione dell'art. 2 bis indica che il D.lgs 33/2013 è applicabile oltre che alla P.A. anche *"in quanto compatibile"* agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico fatte salve le società quotate; alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati.

Inoltre nel dicembre 2016 l'ANAC ha emanato la linea guida 1309 "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013" andando a chiarire quanto indicato nell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 rivisto dal D.Lgs. 97/2016 e meglio definendo l'accesso civico generalizzato. Specificando inoltre che la trasparenza assume sempre di più la connotazione di accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ente, con scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Pertanto diventa più evidente che la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. A questa impostazione consegue, nel D.Lgs. 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva, che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni.

Nel dicembre 2017 con la Linea guida 1134 *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni e degli enti pubblici economici"* ANAC ha dato indicazioni per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Sempre nel dicembre 2017, si inserisce la Legge 179/17 *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*, che prevede che gli Enti applichino adeguate procedure per la tutela dei segnalanti. Per completare il complesso quadro normativo, si segnalano infine la deliberazione ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 sul ruolo e i poteri del RPCT e la n. 1074 del 21 novembre 2018, inerente l'approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione e, da ultimo, la già citata legge 9 gennaio 2019, n.3.

In particolare con la delibera 1074 del 21 novembre l'Autorità ha approvato il PNA 2018 nella cui parte generale che è stata riservata, ad alcune questioni, oggetto anche di delibere dell'Autorità, allo scopo di fornire a tutti i soggetti destinatari del PNA chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi sorti per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione.

Sono state fornite indicazioni alle amministrazioni sulle modalità di adozione annuale del PTPC; richiamati gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in capo alle società e agli enti di diritto privato; presentata una ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e i requisiti soggettivi per la sua nomina e la permanenza in carica; chiariti alcuni profili sulla revoca del RPCT e sul riesame da parte dell'Autorità; affrontato il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679 e il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD); date indicazioni sull'applicazione dell'ipotesi relativa alla c.d. "incompatibilità

successiva" (pantouflage) e sull'adozione dei codici di comportamento da parte delle amministrazioni; affrontati alcuni profili relativi all'attuazione della misura della rotazione del personale.

Nel PNA 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad allora, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati e richiamati anche in questo paragrafo. Il PNA contiene, quindi continui rinvii a delibere dell'Autorità che sono parte integrante del PNA stesso. L'obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

Facendo riferimento al PNA di più recente emissione (2022 - 2024) ANAC nella parte Generale del PNA, l'Autorità ha rivolto la propria attenzione verso:

- indicazioni per la predisposizione del PTPCT,
- misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da integrare ai presidi anticorruzione (da verificare in termini di applicabilità per l'Ente),
- mappatura dei processi, focalizzandosi sui processi e attività più rilevanti e sui controlli sulle misure di prevenzione,
- indicazioni / semplificazione per gli enti con meno di 50 dipendenti (con possibilità, in mancanza di significativi impatti organizzativi, normativi e di attività, di mantenere il PTPCT per il triennio),
- divieto di Pantouflage misure e monitoraggio.

Nella Parte Speciale del PNA 2022, l'ANAC si è invece rivolta ai seguenti ambiti:

- Contratti pubblici: fornire alle stazioni appaltanti un supporto nell'individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili;
- Conflitto di interessi: in materia di contratti pubblici, settore particolarmente esposto a rischi di interferenze;
- Individuazione del titolare effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2007 alla luce dell'obbligo di cui all'art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/2021 di fornire alla Commissione i dati del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi o dell'appaltatore;
- Trasparenza in materia di contratti pubblici: Un apposito allegato contiene i nuovi obblighi di trasparenza previsti dalla normativa per i contratti pubblici da pubblicare in «Amministrazione trasparente», sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "Bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 1134/2017;
- Approfondimento sulle gestioni commissariali cui è affidata la realizzazione delle grandi opere previste nel PNRR.

Nel corso del 2023 il legislatore, con il decreto legislativo n. 24 del 2023 - convertito in legge 30 giugno 2023, n. 102, ha introdotto in Italia una disciplina organica sulla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Tale normativa che ha introdotto le seguenti principali novità per l'Ente:

- Estensione della definizione di "segnalatore": il decreto si applica a tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla loro posizione lavorativa o dall'ente presso il quale prestano servizio, che segnalino violazioni di disposizioni normative nazionali, dell'Unione europea e di illeciti amministrativi e contabili;
- Modalità di segnalazione: le segnalazioni possono essere effettuate sia internamente, all'interno dell'amministrazione o dell'ente presso il quale si è a conoscenza della violazione, sia esternamente, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o, come ovvio, alle Autorità;
- Identificazione di un responsabile del canale della segnalazione: nel caso specifico degli Enti che si sono dotati di un RPCT ai sensi del L.190/2012 e del D.Lgs.33/2013 è rappresentato da quest'ultimo soggetto;
- Obblighi di informazione verso il segnalante: l'Ente per tramite del responsabile del canale di segnalazione interno è tenuto a comunicare con il Segnalante il ricevimento della segnalazione entro 7 giorni

Acque Ovest Bresciano Due srl - in liquidazione

25038 Rovato (Bs) - Via XXV Aprile, 18
Tel. 030 7714.1 - Fax 030 7722700

Cap. Soc. € 15.682.526,79 i.v.
P. IVA 02944230982 - R.E.A. 492093
Iscrizione Reg. Imp. di Brescia e C.F. 02944230982



dalla ricezione e di fornire un riscontro entro 90 giorni;

- **Formazione:** l'obbligo di formazione/informazione dei dipendenti sull'importanza della segnalazione delle violazioni e sulle misure di protezione alla normativa;
- **Misure di protezione:** il decreto prevede una serie di misure di protezione per i segnalatori, tra cui l'anonimato, la tutela della privacy e la non discriminazione.

Infine, si sottolinea che ANAC:

- con la delibera n.601 del 19 dicembre 2023 ha modificato ed integrato la Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33". Ciò ha comportato, in funzione delle novità introdotte con il D.Lgs.36 del 2023, la modifica dei contenuti e delle modalità relativi agli obblighi di pubblicazione afferenti all'area Contratti pubblici/ Bandi di gara e contratti di cui al D.Lgs.33/2013;
- con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, ha approvato l'aggiornamento 2023 del PNA 2022. Il documento si è concentrato solo sul settore dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, individuando i primi impatti che esso sta avendo anche sulla predisposizione di presidi di anticorruzione e trasparenza, sostituendo integralmente le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, con la precisazione delle parti superate ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023 del 1° luglio.

Tuttavia, a seguito di importanti percorsi istituzionali, la situazione societaria è radicalmente mutata, da cui la modifica del Piano e la revisione delle varie attività, anche se già programmate; l'argomento sarà approfondito nel successivo par. 3.

1.1 Definizione del concetto di corruzione ai fini della L.190/2012

Il Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi secondo un concetto di corruzione che, come emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n.1, deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli articoli 318, 319 e 319 ter, c.p. e comprendono alcuni delitti quali, a titolo di esempio, i reati di abuso d'ufficio, peculato, rivelazione o utilizzazione di segreto d'ufficio e traffico di influenze illecite che mirano alle medesime finalità di tutela.

2 LE FATTISPECIE DI REATO

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato, corredate da una breve descrizione in relazione a ciascun delitto, oggetto di esame ai fini della valutazione dei rischi.

In ragione del concetto di corruzione sopra esaminato sono stati presi in considerazione non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter del decreto legislativo 231/01 ma anche le ipotesi delittuose contemplate nella legge 190/12.

In tale prospettiva l'approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un'attenzione specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Capo I Titolo II del Codice penale nonché quelli altrimenti indicati dalla legge 190/12 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte da Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione.

In considerazione del fatto che tutti i reati sono stati rivalutati al fine dell'adozione del presente Piano e per consentire una lettura organica e completa del presente documento sono riportate tutte le fattispecie che corrispondono al concetto di corruzione sopra esaminato, anche qualora le stesse siano già state valutate nell'ambito dell'implementazione del Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01.

2.1 Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 D. Lgs. 231/2001)

Truffa

Art. 640 c.p. - Truffa. "Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente."

Truffa aggravata ai danni dello Stato

Art. 640, comma 2, c.p. Truffa aggravata dell'essere stata commessa a danno dello Stato "Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

Art. 640 - bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

Frode informatica

Art. 640 – ter c.p. Frode informatica

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione e da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

Reati in tema di erogazioni pubbliche

Art. 316 - bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Art. 316 - ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Reati in tema di gare pubbliche

Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti.

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516,00 a € 2.065,00. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà".

Art. 353-bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente .

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00".

Frode nelle pubbliche forniture

Art. 355 c.p. - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

"Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103,00.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

Acque Ovest Bresciano Due srl - in liquidazione

25038 Rovato (Bs) - Via XXV Aprile, 18
Tel. 030 7714.1 - Fax 030 7722700

Cap. Soc. € 15.682.526,79 i.v.
P. IVA 02944230982 - R.E.A. 492093
Iscrizione Reg. Imp. di Brescia e C.F. 02944230982



2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da € 51,00 a € 2.065,00.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.”

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture.

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032,00.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo

Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva.

Articolo 2 Violazione e sanzioni

“1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 5.000,00 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1”.

2.2 Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D. Lgs.231/2001)

Art. 314 c.p. Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Art. 317 c.p. Concussione

“Il pubblico ufficiale e l'incaricato che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Art. 319 - bis c.p. Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Art. 319 – ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Art. 319 - quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel comma 1 dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319 bis, nell’art. 319 ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’art. 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art.319”.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5 bis ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziari.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni .

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. ”

2.3 Reato di Corruzione tra privati (art. 25 ter del D.lgs. 231/2001)

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Società o Enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accertano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione, degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della Società o dell'Ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo restando quanto previsto art. 2641c.c., la misura della confisca per il valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, ai sindaci liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione alla redazione di documenti contabili societari, ai sindaci liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.”

2.4 Altri Reati previsti dal titolo II, Capo I, del Codice Penale

Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

Art. 331 c.p. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

2.5 Reati previsti dal titolo VII, Capo II, del Codice Penale

Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.

Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite”.

Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.

2.6 Antiriciclaggio

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato da ANAC nella seduta del Consiglio del 16 novembre scorso, tra le novità, contiene un rafforzamento delle misure antiriciclaggio, evidenziando il legame tra battaglia antiriciclaggio e lotta anticorruzione, e ciò impegnerà i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta in cui potessero incorrere all'interno della pubblica amministrazione, e delle stazioni appaltanti, le linee guida hanno svolto un approfondimento di cui si tiene conto nel presente PTPCT.

E' emersa dunque, in tempi relativamente recenti, la presenza di legami fra corruzione e riciclaggio, anche con la constatazione che la corruzione sia uno dei reati che più frequentemente producono proventi da riciclare. Invero, l'attività antiriciclaggio costituisce un modo efficace per combattere la corruzione: ostacolando il reimpiego dei proventi da reati, essa tende a rendere anche la corruzione meno vantaggiosa.

Quindi, i sistemi di anticorruzione e antiriciclaggio condividono obiettivi e modelli di contrasto, in quanto entrambi fanno affidamento sull'integrità di quegli operatori disponibili a intercettare possibili condotte illecite grazie a efficaci presidi organizzativi, procedurali e di controllo e a segnalarle tempestivamente alle competenti autorità. E tra questi operatori vi sono soggetti assolutamente speciali: le società partecipate.

Ora, l'art. 1, comma 2, lett. hh), d.lgs. 90/2017 ha modificato la definizione di “pubbliche Amministrazioni” contenuta nel D.Lgs. 231/2007 (recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”), come segue: sono ora Pubbliche amministrazioni: “le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 C.c., limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito

Acque Ovest Bresciano Due srl - in liquidazione

25038 Rovato (Bs) - Via XXV Aprile, 18
Tel. 030 7714.1 - Fax 030 7722700

Cap. Soc. € 15.682.526,79 i.v.
P. IVA 02944230982 - R.E.A. 492093
Iscrizione Reg. Imp. di Brescia e C.F. 02944230982



della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica”.

La nuova definizione, quindi, comprende anche le cd. società pubbliche, ma limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.

In conseguenza di tale modifica, quegli obblighi e quegli adempimenti in materia di antiriciclaggio che il decreto (e più precisamente, l'art. 10) pone a carico delle pubbliche amministrazioni dovranno essere rispettati anche dalle società pubbliche, con riferimento alle loro attività di pubblico interesse.

Si riportano di seguito le parti dell'art. 10 pertinenti al caso in questione:

“1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. (omissis).

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo”.

Quindi, alle società pubbliche competono, in sintesi, i seguenti obblighi:

1. identificazione delle aree a rischio, valutazione e mitigazione rischi;
2. identificazione e la nomina del Responsabile delle segnalazioni operazioni sospette;
3. laddove applicabile, raccolta delle informazioni connesse al titolare effettivo;
4. predisposizione di opportuna procedura per l'identificazione delle operazioni, la segnalazione interna e la segnalazione delle attività sospette all'UIF;
5. la formazione del personale.

3 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ, FINO ALLA SUA MESSA IN LIQUIDAZIONE

Nell'estate del 2007, 40 Comuni e 2 Società pubbliche dell'Area Ovest della Provincia di Brescia si erano fatti promotori dell'iniziativa che ha portato alla sottoscrizione di un Accordo di Programma allo scopo di dare attuazione alla gestione coordinata del servizio idrico integrato nell'area Sebino, Franciacorta e Pianura Occidentale. Era stato così avviato il percorso di costituzione di un soggetto societario, idoneo a ricevere da parte dell'AATO il compito di riorganizzare e razionalizzare i servizi idrici e di realizzare gli investimenti previsti dal Piano d'Ambito.

Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. in liquidazione (AOB2) è nata dunque come società, interamente pubblica, costituita su iniziativa dei Comuni appartenenti all'Area Ovest dell'ATO della Provincia di Brescia allo scopo di ottenere l'affidamento in via diretta della gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) e comma 15 bis del D.Lgs. 267/2000; pertanto, la società nel dicembre del 2007, ha ricevuto, dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia, l'affidamento c.d. "in house providing" della gestione del servizio idrico integrato nell'area ovest dell'ambito ottimale. Sulla base delle definizioni di diritto pubblico introdotte dal D.Lgs. 33/2013, AOB2 è qualificabile come "ente di diritto privato in controllo pubblico."

Ora, la società, costituita in data 21 novembre 2007 con atto a rogito Notaio Francesco Lesandrelli di Brescia - rep. 92776 racc. 28814 – ha conferito il 28 aprile 2017 il ramo di gestione del servizio idrico integrato nell'Area Omogenea Ovest dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia ad Acque Bresciane S.r.l., altra società pubblica. In data 08 febbraio 2019 con atto del Notaio Bezzi di Brescia, Repertorio nr. 4334 Raccolta nr. 2402, con Assemblea Straordinaria è stato quindi deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, attribuendo all'Amministratore uscente Zinelli Angelo la nomina di Liquidatore. In tale funzione il Liquidatore sta provvedendo a dar luogo a tutti gli adempimenti contabili, fiscali e informativi previsti dalla normativa tributaria e del codice civile.

Di fatto, la società è pertanto non più operativa, priva di personale e di mezzi (trasferiti ad Acque Bresciane S.r.l.), con il conseguente venir meno di situazioni di potenziale rischio; ciò ha determinato la necessità di porre mano alla revisione del Piano Triennale, da un lato intervenendo sugli aspetti di prevenzione della corruzione in ragione del venire meno della sua configurabilità anche solo potenziale, dall'altro mantenendo comunque provvisoriamente gli aspetti connessi alla trasparenza, per osservanza formale del disposto normativo nonché della determina dell'Amministratore Unico del 29 maggio 2018.

3.1 Organizzazione e funzioni

Nei precedenti Piani veniva riportato in questo paragrafo l'organigramma di Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. in liquidazione; l'assenza di personale a seguito del suo trasferimento ad Acque Bresciane S.r.l. nell'ambito del su accennato conferimento di ramo aziendale comporta la cessazione di tale pubblicazione.

3.2 Soggetti e ruoli dell'organizzazione per la prevenzione della corruzione

La legge 190/2012, cui è conseguita l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione, ha offerto spunti di riflessione che la Società aveva opportunamente valutato nella costruzione del Piano per poter realizzare al meglio una corretta ed efficace politica di prevenzione della corruzione. Quanto ai soggetti e ai ruoli, si rinvia ai successivi punti, premettendo che gli originari riferimenti all'Organo Amministrativo o ai Responsabili di Uffici o Funzioni vanno ora intesi, in quanto compatibili e limitati per lo più agli aspetti inerenti la trasparenza, al solo Liquidatore.

3.3 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

AOB2, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012, dal D.lgs 33/2013 modificata secondo il D.lgs 97/2016 e alle disposizioni attuative in seguito emanate, aveva nominato il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza nella figura dell' Ing. Andrea Leoni e adottato un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Quanto alla durata in carica del Responsabile, ne era stata prevista la permanenza in carica sino a revoca ed in ogni caso fino alla nomina del successore.

AOB2, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012, dal D.lgs 33/2013 modificata secondo il D.lgs 97/2016 e alle disposizioni attuative in seguito emanate, aveva dunque nominato il Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza nella figura dell'Ing. Leoni, nominato con Verbale del 15 maggio 2018 dal Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del precedente RPCT, sig. Ernesto Campana, già nominato dal C.d.A. con verbale del 25 luglio 2017.

3.3.1 Compiti e responsabilità

Il Responsabile cura la predisposizione entro il 31 gennaio di ogni anno, coadiuvato dai referenti, del Piano di prevenzione della corruzione, che sottopone all'Organo Amministrativo per l'approvazione.

Il Responsabile provvede alla pubblicazione del Piano sul sito internet nella sezione "SOCIETÀ TRASPARENTE".

Il Responsabile deve inoltre:

- ❖ provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società o quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione del Piano;

- ❖ provvedere ad elaborare, d'intesa con le funzioni competenti, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ❖ collaborare alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi ed identificare le informazioni che devono essere trasmesse o messe a disposizione del RPCT;
- ❖ segnalare tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- ❖ comunicare all'ANAC e nei casi più gravi all'ufficio disciplina dell'ANAC i casi di mancato o ritardo adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- ❖ predisporre la relazione annuale entro il 15 dicembre (o altra data secondo le proroghe indette da ANAC) di ogni anno in cui sono indicati risultati dell'attività svolta assicurandone la pubblicazione sul sito internet della Società alla sezione "SOCIETÀ TRASPARENTE";
- ❖ predisporre e trasmettere alle Funzioni Aziendali la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari;
- ❖ promuovere, coordinandosi con le Funzioni Aziendali competenti, idonee iniziative per la capillare diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di Etica e Trasparenza adottati dal ACQUE BRESCIANE, delle procedure o dei protocolli ad esso relative, conformemente ai ruoli ed alle responsabilità dei medesimi;
- ❖ individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive sia nei contratti in generale, sia con consulenti, collaboratori, procuratori, agenti e terzi che intrattengono rapporti con AOB2, nell'ambito delle attività aziendali "sensibili";
- ❖ esaminare altresì l'eventuale documentazione pervenutagli dalle Funzioni Aziendali relativa ad atti ufficiali, quali, in particolare, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contro la Pubblica Amministrazione; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per tali reati; le notizie relative all'evidenza di procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ❖ procedere, nell'ambito di inchieste interne, all'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;
- ❖ in esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione di legge o delle procedure, sollecitare le Funzioni Aziendali competenti, all'applicazione delle sanzioni disciplinari adeguate, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione della stessa;
- ❖ condurre ricognizioni periodiche e/o non programmate delle attività aziendali, presso tutti i siti operativi, al fine di verificare l'adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, delle procedure o dei protocolli aziendali, delle soluzioni organizzative adottate a fronte delle attività a rischio individuate;
- ❖ pianificare e gestire gli audit in materia di trasparenza e anticorruzione;
- ❖ comunicare eventuali inadempienze di pubblicazione.

Inoltre, ai fini della Trasparenza, deve controllare la corretta e tempestiva pubblicazione di tutto il materiale previsto dal d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i., gestire ogni quesito dovesse giungere mediante lo

strumento dell'accesso civico semplice e il riesame dell'accesso civico generalizzato, nei casi in cui il Direttore ha dato un diniego.

3.3.2 Poteri del Responsabile della prevenzione della trasparenza e corruzione

Per l'adempimento dei compiti sopra elencati si elencano di seguito i poteri attribuiti al Responsabile:

- ❖ verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i responsabili /dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- ❖ effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio di AOB2 al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- ❖ condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa della Società con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- ❖ effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere della Società, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche;
- ❖ chiedere agli uffici di AOB2 informazioni sugli accessi generalizzati;
- ❖ interpellare il Garante in caso di diniego ad accessi generalizzati per privacy.

3.4 I referenti della prevenzione della corruzione

Inizialmente, erano stati individuati, quali referenti cui assegnare i relativi compiti, l'Organo Amministrativo (inizialmente, il C.d.A. e quindi l'Amministratore Unico), i Responsabili delle aree a rischio corruzione e infine i Dipendenti e i Collaboratori.

Con la messa in liquidazione, è venuto meno l'Organo amministrativo e nell'organico aziendale non vi è più in forza personale dipendente; rimane la figura del Liquidatore, il quale tuttavia non ha funzioni gestorie ma solo liquidatorie.

4 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Secondo quanto previsto dalla Legge (art. 1, comma 8, Legge 190 del 2012) il PTPC deve essere adottato annualmente. L'aggiornamento del Piano tiene conto dei seguenti fattori: normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze); emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC.; nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.

Come già anticipato, il presente aggiornamento tiene ora conto del venir meno dell'operatività della società a seguito della sua messa in liquidazione, con tutte le conseguenze del caso, come chiarito nei paragrafi successivi.

5 MAPPATURA DEI RISCHI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI

La mappatura dei processi interni era stata effettuata utilizzando strumenti di confronto, adeguandoli alla realtà di AOB2, i suggerimenti e le indicazioni contenute nel PNA e negli allegati, nelle circolari dell'ANAC ed in qualunque provvedimento ritenuto utile. AOB2, al fine di predisporre un'adeguata analisi dei rischi aveva scelto di creare un gruppo di lavoro composto dall'RPTC, una risorsa in staff al RPTC e dai Responsabili unità organizzative (RUO). In prima istanza il gruppo di lavoro si era occupato di verificare quali tra le aree di rischio indicate la L 190/2012 fossero applicabili ad AOB2. Di seguito RPTC e la risorsa in staff hanno condotto un'intervista con tutti i RUO al fine di individuare i processi a rischio in ogni area, secondo la metodologia di seguito riportata.

A seguito dell'analisi dei rischi la Società aveva ritenuto opportuno revisionare alcuni dei protocolli in essere, al fine di abbassare il rischio di alcuni processi, in quanto ritenuto troppo elevato.

Le aree sensibili ai fini della prevenzione della corruzione, individuate dalla Legge 190/2012 erano state individuate come le seguenti:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Il PNA ha esplicitato le aree sensibili di cui sopra nel seguente modo:

A. area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

B. area: affidamento di lavori, servizi e forniture AOB2 S.r.l.

C. area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

D. area: acquisizione e progressione del personale

Dall'analisi comparata delle attività sensibili di AOB2 con quelle della Pubblica Amministrazione, come individuate dalla Legge e dal PNA era emerso che:

- area A) I procedimenti di autorizzazione e concessione, caratterizzati da una "autorità" propria delle pubbliche amministrazioni, non erano configurabili in AOB2 e pertanto tale area di rischio non è presente.
- area B) la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture era un'area di rischio presente in AOB2 e coincide con il processo "approvvigionamenti"; le modalità di scelta del contraente vedono AOB2 in linea con le previsioni del Dlgs 163/2006 e la definizione di "Stazione Appaltante".
- area C) la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati non atteneva alle attività svolte dal AOB2 e pertanto tale area di rischio era stata ritenuta non ricorrente.
- area D) l'area dell'assunzione e sviluppo delle risorse umane era stata ritenuta un'area di rischio per AOB2.

- area E) racchiude le ipotesi che presentano teorici rischi specifici di interferenza di interessi privati con l'azione amministrativa della società.

AOB2 aveva pertanto definito una quinta area di rischio comprensiva dei rischi reato già presenti nel Mod. Organizzativo D.Lgs.231/2001 relativamente ai reati di cui agli artt. 24, 25 e 25 ter (per la sola fattispecie "corruzione tra privati"). Poiché in nessun caso all'interno di AOB2 nessun dipendente o collaboratore poteva assumere il ruolo di Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio, i reati previsti dal titolo II, capo I del C.P. erano stati ritenuti non applicabili. Il gruppo di lavoro di AOB2 aveva quindi investigato le aree sopra riportate con interviste ai diretti responsabili delle aree come segue:

- 1) individuando per ogni area i processi in cui potrebbe concretizzarsi il rischio di corruzione;
- 2) identificando, in via ipotetica, le modalità con cui potrebbe concretizzarsi il rischio di corruzione;
- 3) prendendo in esame le procedure/prassi in vigore per verificare il presidio delle attività sensibili a fini corruttivi;
- 4) valutando il livello di rischio come il prodotto tra probabilità e impatto.

Al fine di dare una valutazione oggettiva si era scelto di utilizzare una scala da 1 a 3 sia per la valutazione della probabilità che per la valutazione dell'impatto, considerando quindi il valore 1=basso, 2=medio, 3=alto. Per facilitare l'assegnazione dei valori di probabilità, da parte del gruppo di lavoro, si era considerato se: o l'evento corruttivo si fosse già verificato in AOB2; o se esistevano procedure che potessero contrastare l'evento corruttivo; o se c'era un controllo sistematico del rispetto delle procedure. Per valutare assegnare i valori all'impatto si era considerato: o quale conseguenza di reputazione per la Società potesse avere l'evento corruttivo (articolo su stampa locale, nazionale ecc.); o quale impatto economico potesse avere sulla Società l'evento corruttivo; era stata pertanto predisposta e pubblicata sotto forma di tabella una matrice delle aree a rischio, che non figura più nel presente aggiornamento, essendo venuti meno i presupposti.

5.1 Analisi dei processi e rischi (l. 190/2012)

Nella tabella sopracitata era stata riportata l'analisi dei processi e dei rischi, riprendendo la classificazione indicata dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), come sotto meglio descritte.

Erano state analizzate ed illustrate:

le **aree di rischio B** (che include le aree obbligatorie indicate nell'allegato B del PNA) riguardante la SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE e che per ACQUE BRESCIANE coincide con il processo "Approvvigionamenti".

le **aree di rischio D** (che include le aree obbligatorie indicate nell'allegato D del PNA) riguardante la CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA. Per AOB2 tale area coincideva con i processi di selezione, progressione carriera e retribuzione del personale.

Le **aree di rischio E** altri processi a rischio individuati da AOB2 (gestione presenze, straordinari, manutenzioni, prelievo materiale da magazzino per attività di manutenzione, rifornimento mezzi aziendali, morosità, consulenti, lettura contatori).

La fondatezza e l'efficacia del sistema combinato di mappatura delle aree di rischio e dell'identificazione dei processi sensibili può ritenersi indirettamente comprovata dal fatto che, ad oggi, non si sono mai verificati episodi corruttivi o comportamenti illeciti.

6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che AOB2 intratteneva, a qualsiasi titolo, sia con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, sia con privati, erano stati elaborati alcuni principi generali di comportamento, cui i Destinatari, sia nel caso in cui rivestissero la qualifica di incaricato di pubblico servizio, sia nel caso in cui agissero in veste privatistica, dovessero rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati dal Codice Etico della Società. Tuttavia, considerata l'importanza di tali principi nella prevenzione della corruzione, si era ritenuto opportuno richiamarli anche nel PTPC rimandando al codice etico per una spiegazione più approfondita.

Era stato dunque previsto che le attività dovessero essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione e Gestione e nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.), espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale, è previsto che il sistema di organizzazione della Società debba rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, era stato fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza tali da garantire il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

A tal fine erano state previste le seguenti prescrizioni:

- divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nel presente documento;
- divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. e, in particolare, il fenomeno della corruzione;
- obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.

Al fine di prevenire la corruzione, nonché la commissione di tutti i reati previsti dal presente Piano, era stato altresì fatto obbligo di:

- rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- esercitare i propri compiti orientando l'azione aziendale alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di eventuali risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività della società deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;
- evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Società. Eventuali prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

6.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione, era stato ribadito il rispetto delle regole di comportamento definite nel codice etico.

Oltre a quanto già definito nel codice etico erano state previste ulteriori regole:

- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative all'applicazione delle procedure adottate dalla Società, non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente l'accaduto ai rispettivi superiori gerarchici e, contemporaneamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e all'Organismo di Vigilanza per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive competenze;
- il personale non deve dar seguito a eventuali tentativi di concussione in cui sia coinvolto un funzionario della Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito del processo di assunzione, è fatto divieto di favorire soggetti i quali, direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- nei casi in cui adempimenti o comunicazioni siano effettuate utilizzando sistemi informatici/telematici della Pubblica Amministrazione, sono vietati utilizzi abusivi, alterazioni o interventi sui sistemi utilizzati di qualunque tipo o genere;
- è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (quali, a titolo esemplificativo, promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della PA che possano promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali, comunitari o stranieri a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è fatto divieto di alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- in tutti i casi in cui la Società ricorra a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, fondi per l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti), gli incaricati della predisposizione della documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata nel rispetto del divieto di presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici. I responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuita;
- è fatto assoluto divieto ai Destinatari, in relazione alle attività di ACQUE BRESCIANE soggette a rimborso, di rilasciare dichiarazioni e/o trasmettere informazioni non veritiere allo scopo di ottenere dalla Pubblica Amministrazione il rimborso di somme non dovute per attività inesistenti e/o spese non effettivamente sostenute.

6.2 Corruzione passiva

- l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, nell'ambito di tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere caratterizzati dal massimo grado di trasparenza a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della funzione o servizio;

- nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre all'interno di ACQUE BRESCIANE per ottenere utilità che non gli spettino;
- nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio è fatto obbligo di assicurare ai terzi la piena parità di trattamento a parità di condizioni.

6.3 Rapporti con i terzi

- è fatto obbligo di astenersi da azioni arbitrarie o da azioni che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;
- l'assunzione, da parte della Società, di personale o collaboratori deve seguire regole di valutazione della professionalità, preparazione tecnica ed esperienza maturate;
- la retribuzione complessiva deve essere in linea con quanto già applicabile a figure di analoga funzione e responsabilità.

6.4 Gestione omaggi, regali ed elargizioni

Si rimanda a quanto già definito nel codice etico.

6.5 Conflitti d'interesse

Si rimanda a quanto definito nel codice etico di AOB2, nel quale è definito, tra le altre misure, che: al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro richiede ai propri Amministratori, ai Responsabili di Unità Organizzativa, ai Responsabili di funzione e ai collaboratori a vario titolo con funzione di responsabilità di sottoscrivere un'apposita dichiarazione che esclude la presenza di condizioni di conflitto di interesse tra singolo e azienda. AOB2 per quanto concerne amministratori, dirigenti, RUO e capi funzione richiede di sottoscrivere idonea dichiarazione.

6.6 Incompatibilità e Inconferibilità di incarichi ai propri dipendenti o di altro ente

- AOB2 non può conferire incarichi ai propri dipendenti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
- Il conferimento operato direttamente dalla Società al proprio dipendente od a soggetto dipendente o facente riferimento ad altro ente (pubblico o privato) è disposto dal CdA, nel rispetto delle sue funzioni, di concerto con l'Organo Amministrativo, segnalando eventuali profili di rischio di conflitto di interessi o di situazioni non confacenti l'etica della Società ed il rispetto dei principi del Codice Etico.
- AOB2 per quanto concerne amministratori, dirigenti, RUO e capi funzione e ai collaboratori con responsabilità, richiede di sottoscrivere idonea dichiarazione sia per quanto concerne incompatibilità che l'inconferibilità.

6.7 Conferimenti incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice

Al fine del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, era stata espressamente richiamata l'osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. dell'8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190". Era stato altresì previsto, al riguardo, a carico di AOB2, l'obbligo di raccogliere le autocertificazioni volte ad escludere le condizioni ostative di cui al Piano Nazionale Anti-Corruzione. Inoltre, posto che vanno considerati incarichi retribuiti tutti gli incarichi conferiti ai dipendenti, anche occasionali,

non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, in caso di conferimento di incarichi da parte di AOB2, nel rispetto delle Procedure interne e del presente Piano, a soggetti dipendenti di enti pubblici o soggetti di diritto privato terzi, era stato previsto a carico della Società l'obbligo di pubblicare i compensi erogati nell'anno precedente.

6.8 Gestione delle informazioni sensibili e dei beni

- le informazioni raccolte dai Destinatari nel corso dei propri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia il ruolo ricoperto, ovvero nell'ambito di qualsiasi attività che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, dovranno sempre intendersi come "riservate e confidenziali". Tali informazioni non dovranno mai essere comunicate a terzi, salvo nei casi previsti dalla legge;
- i Destinatari che, a qualunque titolo, partecipino ai lavori delle Commissioni di Gara sono tenuti al segreto e ad astenersi dal divulgare le informazioni acquisite durante i lavori della Commissione;
- è fatto divieto di usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio;
- è fatto obbligo di utilizzare i beni della Società con particolare cura e diligenza, secondo le modalità previste e solo per lo svolgimento dei compiti di ufficio;
- è fatto divieto di fare un uso improprio dei beni aziendali, che possa danneggiare gli stessi o ridurne l'efficienza, ovvero per fini personali.
- è fatto divieto di cedere, anche temporaneamente, a terzi i beni della Società, salvo i casi previsti dalla legge;

6.9 Pagamenti e movimentazioni finanziarie

le funzioni aziendali preposte alle attività di monitoraggio e supervisione delle attività AOB2 in cui si registrano movimenti finanziari di qualunque tipo devono porre particolare attenzione all'esecuzione dei connessi adempimenti e riferire immediatamente al RPTC e all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità; nessun tipo di pagamento in nome e per conto di AOB2 può essere effettuato in contanti o in natura. Sono fatte salve le operazioni di valore economico modesto stabilite dal C.d.A.; è fatto divieto di creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure a fronte di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte. Al fine di garantire il rispetto dei principi e delle regole contenuti nel presente documento la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni, fornitori o partner che non intendano allinearsi al principio delle leggi e dei regolamenti nazionali.

6.10 Gestione del conflitto di interesse

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, erano state previste per AOB2 misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento sia alla fase di formazione che di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio. Era stato richiesto a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari, con dichiarazione essere redatta per iscritto e inviata al proprio Responsabile sovraordinato.

7 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

AOB2 impone ai propri collaboratori di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Inoltre, la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti era stata garantita attraverso un adeguato supporto documentale. AOB2 attraverso la pubblicazione sul sito "Trasparenza" dà attuazione al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e favorisce forme diffuse di controllo. La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale nella sezione trasparenza si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà. AOB2 con la pubblicazione del PTPC, intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse, quali sono e come intende realizzare i propri obiettivi di trasparenza, garantendo la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso. Gli obiettivi che si è posto AOB2 in tema di trasparenza sono di seguito riportati: - garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità totale delle informazioni relative alle proprie attività di pubblico interesse; tale diritto consiste nel consentire a chiunque di conoscere, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di economicità, buon andamento e imparzialità cui AOB2 impronta il proprio agire; - perseguire la veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità; - assicurare flussi stabili nelle informazioni pubblicate, consentendo progressivamente ai terzi una sempre più diretta modalità di acquisizione delle stesse e implementando automatismi informatici per AOB2 S.r.l. l'aggiornamento dei dati; - garantire un corretto temperamento fra diritto all'accesso e tutela dei dati personali laddove coinvolti nelle attività di attuazione del Programma; □ pubblicare, in formato aperto, tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente. I dati che la Società pubblica e aggiorna periodicamente nel proprio sito sono raggruppati nella sezione "TRASPARENZA" ed organizzati come indicato nella Tabella allegata alle linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016, opportunamente adattata nella tabella in allegato A. Sono state analizzate tutte le aree e tutte le voci incluse nella tabella allegata alle linee guida. AOB2 ha scelto comunque di lasciare sul sito trasparenza, per maggior chiarezza, anche le voci "non applicabili" in ragione della natura giuridica di AOB2 o quelle abrogate, indicando sul sito stesso "non applicabile" o "abrogato" a seconda dei casi.

7.1 Procedura di accesso civico

La norma prevede che il diritto di accesso debba essere di norma consentito. Il titolare del rilascio è tenuto quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente. Il tenore della norma relativa all'accesso non procede alla generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso generalizzato, ma rinvia a una attività valutativa che deve essere effettuata dall'Ente con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento. L'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 introduce una nuova tipologia di accesso, l'accesso civico generalizzato che indica: "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis", si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. Nasce pertanto la necessità per AOB2 la necessità

di disciplinare gli accessi documentali secondo le tre categorie a) "accesso civico" di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza; AOB2 S.r.l. b) "accesso generalizzato" di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza; c) "accesso documentale" come disciplinato dal capo V della legge 241/1990. Accesso civico L'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La Società in applicazione dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, ha istituito una casella di posta elettronica certificata dedicata alla quale il cittadino può indirizzare richieste di accesso a informazioni oggetto di obblighi pubblicitari ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPTC che si pronuncia sulla stessa. La richiesta può in alternativa essere inviata: via posta elettronica all'indirizzo: trasparenza@cert.aob2.it; presentando istanza direttamente negli uffici di AOB2 siti in Via XXV Aprile 28, 25038 Rovato (BS) nell'orario di apertura degli sportelli al pubblico come riportati sul sito della società; o via posta ordinaria all'attenzione del RPTC, all'indirizzo: Via XXV Aprile 28, 25038 Rovato (BS). Nel caso di mancata risposta, superati i 30 giorni, il richiedente può ricorrere al potere sostitutivo individuato nel Presidente del C.d.A. che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Le richieste di accesso civico, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile per la Trasparenza, possono essere inviate via posta elettronica all'indirizzo: aob2@cert.aob2.it, presentando istanza direttamente negli uffici di AOB2 siti in Via XXV Aprile 28, 25038 Rovato (BS) nell'orario di apertura degli sportelli al pubblico come riportati sul sito della società o infine via posta all'attenzione del Presidente del C.d.A., all'indirizzo: Via XXV Aprile 28, 25038 Rovato (BS).

Le modalità di richiesta di accesso civico sono pubblicate nella sezione "TRASPARENZA" del sito istituzionale della Società, alla sottosezione Altri contenuti.

Accesso generalizzato: l'esercizio del diritto di accesso generalizzato può essere inoltrato dal richiedente con una domanda formale all'Ufficio segreteria di direzione: o invio tramite ufficiodirezione@aob2.it, o presentando istanza direttamente negli uffici di AOB2 siti in Via XXV Aprile 28, 25038 Rovato (BS) nell'orario di apertura degli sportelli al pubblico come riportati sul sito della società o infine via posta ordinaria, all'indirizzo Via XXV Aprile 28, 25038 Rovato (BS). La conclusione del procedimento è prevista entro 30 giorni a fare data dal giorno di ricevimento dell'istanza. La domanda dovrà essere corredata di documento di identità e dovrà contenere i seguenti dati: nome e cognome del richiedente; indirizzo mail, o altro indirizzo presso il quale desidera ricevere la corrispondenza, indicazione dei documenti, informazioni o dati cui si intende accedere. AOB2 S.r.l. La domanda, appena pervenuta all'Ufficio segreteria di direzione viene inoltrata tramite posta interna al Direttore Generale (DG), il quale valuta se sussistano controinteressati. Nel caso non ci siano controinteressati e DG decida per l'accoglimento delle richiesta, si provvede a inoltrare al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Nel caso esistano i controinteressati DG provvede ad inviare loro lettera per comunicare che c'è stato un accesso agli atti che li riguarda allegando copia della richiesta effettuata dal titolare dell'accesso generalizzato. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche pervia telematica, alla richiesta di accesso. Il termine di 30 giorni sopra riportato si intende sospeso dal momento dell'invio della R/R al controinteressato. In caso di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio preposto ne dà comunicazione al controinteressato e al titolare dell'accesso generalizzato, comunicando che a fornire i dati richiesti al titolare dell'accesso non prima di 15 giorni al fine di dare la possibilità al controinteressato di ricorrere al TAR. Il responsabile dell'istanza, conclusi i termini, provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso in cui il controinteressato non formalizza nessun diniego DG procede alla chiusura dell'istanza nei tempi stabiliti. Nel caso in cui DG decida per il rifiuto della domanda, comunica tramite R/R al richiedente il rifiuto, e le motivazioni con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del decreto trasparenza, consultate le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013" emesse da ANAC. Il titolare dell'accesso

civico, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 2 dell'Art. 8 (30 giorni), può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del decreto trasparenza, l'RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Se il richiedente non volesse rivolgersi a RPCT per il riesame dell'istanza, può ricorrere al TAR. Il richiedente può ricorrere al TAR anche in caso di ulteriore diniego da parte del RPCT. Accesso documentale L'accesso documentale è disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

7.2 Modalità per effettuare segnalazioni e "whistleblowing"

Devono essere trasmesse al Responsabile, da parte di tutti i destinatari del Piano, informazioni di qualsiasi genere attinenti ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Piano stesso o dei documenti correlati o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate dalla Società nonché inerenti alla commissione di reati. Deve altresì essere trasmesso ogni altro documento che possa essere ritenuto utile ai fini dell'assolvimento dei compiti del Responsabile. Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni anonime sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione o che evidenzino violazioni accertate. Le informazioni acquisite dal Responsabile saranno trattate in modo tale da garantire: a) il rispetto della riservatezza della segnalazione inoltrata; b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti; c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione. In linea generale, verrà garantito l'anonimato del segnalante salva la possibilità di rivelarne l'identità all'autorità disciplinare ed all'incolpato nei seguenti casi: I. consenso del segnalante; II. la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare; III. la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. Il Responsabile valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune. Al fine di garantire una ricezione rapida e la riservatezza delle segnalazioni, le stesse sono da presentare preferibilmente mediante posta elettronica all'indirizzo: trasparenza@cert.aob2.it. Le segnalazioni potranno essere anche presentate a mezzo del servizio postale o tramite posta interna o mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione da riportare in apposito verbale. Le segnalazioni saranno in ogni caso fatte pervenire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale procederà all'avvio delle iniziative opportune. A prescindere dalle modalità di trasmissione, le segnalazioni pervenute devono essere inoltrate all'Organismo di Vigilanza, entro 5 giorni dalla ricezione, qualora inerenti reati rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001, per consentire all'Organismo di Vigilanza di valutare se sussistano i presupposti di "interesse o vantaggio" per l'Ente, di cui all'Art. 5 del Decreto. A tutela del segnalante, coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione, e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, sono soggetti agli obblighi di riservatezza. Inoltre, tenuto conto che la violazione di quanto indicato nel presente Piano comporta responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale ulteriore responsabilità civile e/o penale.

Allo stesso indirizzo di posta potranno venire inoltrate richieste di chiarimenti che il Responsabile valuterà di concerto con la funzione aziendale interessata. Ogni informazione, segnalazione o report è conservata a cura del Responsabile in un archivio strettamente riservato.

8 DIFFUSIONE DEL PIANO

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è destinato agli amministratori, al collegio sindacale e tutto il personale dipendente di AOB2. Ne è prevista la diffusione mediante pubblicazione sul sito sezione trasparente.

9 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione era prevista specifica formazione ed informazione, cui è stata data attuazione quando la società era dotata di un Organo Amministrativo e di Personale.

10 SISTEMA DISCIPLINARE

Considerato che la violazione delle norme contenute nel P.T.P.C. comporta responsabilità disciplinare, era prevista l'applicazione del proprio sistema disciplinare d parte di AOB2, nonché onere, a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione, di provvedere alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

10.1 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili. Era stato previsto che in caso di comportamenti, da parte dei dipendenti, tali da essere sanzionati il Responsabile del personale di concerto con il Direttore, provvedesse ad una valutazione e all'erogazione della sanzione in conformità con quanto previsto dalla normativa.

10.2 Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (Dirigenti)

In caso di violazione del presente Piano da parte di Dirigenti il RPTC era stata prevista informazione al Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (se necessario) per le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (amministratori e sindaci)

In caso di violazione del presente Piano da parte di soggetti apicali diversi dai Responsabili dei servizi (quali gli Amministratori e i Sindaci) era stato previsto a carico del RPTC l'onere di informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (se necessario) per le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

10.3 Misure nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione

A fronte dei rilevanti compiti attribuiti al RPTC era stata prevista, in caso di sua grave inosservanza, l'immediata revoca dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione, conformemente alle prescrizioni dell'art. 12 L. 190/2012.

10.4 Misure nei confronti di soggetti terzi

Per quanto riguarda i comportamenti in violazione del Codice Etico e del Piano da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con il Società (partner commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori), per quanto attiene le regole agli stessi applicabili, ne era stata prevista la sanzionabilità secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite da AOB2 nei relativi contratti. In caso di violazioni/inadempienze reiterate e prolungate, era stato previsto a carico del RPTC, in ottemperanza all' art. 43 comma 1 e 5, l'onere di segnalare all'ufficio di disciplina dell'ANAC le inadempienze per l'attivazione del procedimento disciplinare, con contestuale comunicazione al C.d.A. e all'O.d.V. ai fini dell'attivazione di altre forme di responsabilità.

Acque Ovest Bresciano Due srl - in liquidazione

25038 Rovato (Bs) - Via XXV Aprile, 18
Tel. 030 7714.1 - Fax 030 7722700

Cap. Soc. € 15.682.526,79 i.v.
P. IVA 02944230982 - R.E.A. 492093
Iscrizione Reg. Imp. di Brescia e C.F. 02944230982



11 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Erano state previste attività a cadenza annuale, quali la stesura e pubblicazione entro il 15 dicembre di ogni anno (a meno di diversa indicazione dell'ANAC) di una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta, la revisione del piano e delle attività in esso contenute da proporre all'Organo Amministrativo entro il 31 gennaio di ogni anno, la supervisione alla formazione del personale in materia di contrasto alla corruzione e l'organizzazione di apposite attività di audit nei settori preventivamente individuati.

Il venir meno di ogni forma di attività gestionale per effetto della cessione del ramo aziendale e il trasferimento del personale in relazione alla citata cessione di ramo aziendale dell'aprile 2017, hanno comportato la cessazione delle attività programmate.

Rovato, 13 dicembre 2024

Il Liquidatore

